

n. 1953/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre,
ha emesso la seguente

SENTENZA

(art. 281-quinquies c.p.c.)

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1953/2020

promossa da:

██████████ nato ██████████ e residente in Mazara del Vallo (TP) nella
Via ██████████ nata a ██████████
██████████ e residente in Mazara del Vallo (TP) Via ██████████
██████████ elettivamente domiciliati in Marsala ██████████ a presso e nello studio
dell'Avv. ██████████ dal quale sono rappresentati e difesi pec:

- attrice opponente -

contro

██████████ S.r.l. (P.Iva ██████████ con sede legale in Milano, alla ██████████
n. █/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ██████████ S.A., , e per essa, quale
procuratore, ██████████ S.r.l. (P. Iva ██████████ in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla ██████████ nonché sede operativa
in La Spezia (Sp) alla ██████████ rappresentata e difesa, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli Avv.ti [REDACTED] ed [REDACTED] con studio in La Spezia (SP) alla Via [REDACTED] n. [REDACTED] N posta elettronica certificata [REDACTED]

- convenuta opposta -

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; contratto di finanziamento.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

attori oppONENTI:

- Ritenere e dichiarare che la mediazione delegata è stata introdotta oltre il termine dal giudice assegnato che **ha natura perentoria;**
- Ritenere e dichiarare che la mediazione è stata introdotta avanti ad organismo sotto il profilo territoriale **“non nel luogo del Giudice”** demandante, **in violazione dell’art. 4 del d.lvo del 2010;**
per l’effetto

dichiarare l’improcedibilità della procedura monitoria promossa dalla [REDACTED] contro l’avv. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] e dichiarare la nullità e comunque la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

In citazione: **Preliminarmente,**

- ritenere e dichiarare, per le ragioni meglio esposte sub. I) dei motivi di opposizione, il decreto ingiuntivo opposto inefficace ex art. 644 c.p.c.;

Nel merito e senza recesso dalla superiore eccezione preliminare,

- revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Convenuta opposta: come in comparsa di costituzione e di risposta

In via principale, nel merito, rigettare l’opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l’effetto, condannare i siggri [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] srl, della somma di euro 12.851,87 oltre accessori.

In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] pagamento in favore della società [REDACTED] S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda attività istruttoria.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrente.

RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE**(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)**

il Giudice

- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta;

osserva

- 1) Con atto di citazione del 28 settembre 2020, ritualmente notificato, gli attori promuovevano opposizione avverso il **decreto ingiuntivo n. 40/2020 D.I. del 24.01.2020** (R.G. nr. 2917/2019),



emesso dal Tribunale Civile di Marsala in data 23.01.2020, notificato ai medesimi opposenti in data 21.07.2020, con cui era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 18.549,38, in solido tra loro, per le causali di cui al ricorso, con gli interessi come richiesti e le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi euro 745,50 di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 600,00 per compensi (comprensivi del rimborso forfetario delle spese generali), oltre IVA e CAP come per legge in favore di [REDACTED] s.r.l.

Premettevano che "[REDACTED] S.r.l., e per essa, quale procuratore, [REDACTED] S.r.l.", aveva posto il mancato pagamento (da parte degli odierni opposenti) delle rate di un finanziamento personale intrattenuto con [REDACTED] (rapporto contrattuale nr. 4597641); che la [REDACTED] S.r.l. si era dichiarata titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle ragioni di credito già vantate dalla cedente [REDACTED] nei confronti degli odierni opposenti per gli importi specificati, in virtù di rituale cessione del credito.

Deducevano a sostegno della spiega opposizione, l'inefficacia del d.i. opposto ex art. 644 c.p.c. in quanto non notificato nei termini di legge, posto che il decreto ingiuntivo n. 40/2020 D.I. del 24.01.2020 (R.G. nr. 2917/2019) essendo stato emesso dal Tribunale Civile di Marsala in data 23.01.2020, e tenendo conto della sospensione straordinaria 2020 (c.d. emergenza coronavirus ex art. 83 D.L. nr. 18/2020 ed art. 36, comma 1, D.L. nr. 23/2020, che aveva sospeso tutti i termini processuali dal 09.03.2020 al 11.05.2020), avrebbe dovuto essere notificato agli ingiunti entro e non oltre il 27.05.2020 (mentre invece la notifica era avvenuta in data 21.07.2020 e, dunque, tardivamente, con conseguente inefficacia).

Ed ancora, sostenevano e deducevano la nullità del d.i. per mancata comunicazione della cessione di credito al debitore ceduto, nonché il difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta [REDACTED] S.r.l.

Concludevano chiedendo, pertanto, di ritenere e dichiarare, per le ragioni meglio esposte sub. I) dei motivi di opposizione, il decreto ingiuntivo opposto inefficace ex art. 644 c.p.c.; nel merito e senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, di revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato, ingiusto ed illegittimo; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

2) Si costituiva la convenuta opposta/ingiungente, che obiettava agli attori opposenti sostenendo, quanto alla legittimazione della stessa [REDACTED] s.r.l. che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e [REDACTED] S.r.l., il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale era stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una



operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Quanto alla notifica del decreto ingiuntivo, che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 C.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; e per cui su di essa pertanto, si costituisce il rapporto processuale.

Quanto alla ritualità della cessione del credito, che “ la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 C.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie”.

Sosteneva, quanto alla prova della pretesa del creditoria, che alla stregua di quanto già depositato in sede monitoria, si evince(va) il dettaglio degli importi oggi dovuti sia in relazione all'*an* che al *quantum debeatur*.

Concludeva come in epigrafe riportato.

3) La prima questione (eccezione preliminare sollevata da parte attrice opponente di inefficacia del d.i. opposto in quanto notificato oltre il termine di giorni sessanta) era risolta all'udienza del 2 febbraio 2021.

In tal guisa, riteneva il giudice che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente, vd. sul punto Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n.751 del 18.05.2018, che ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006) secondo cui la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il



termine di cui all'art.644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; e per cui, ove si sia validamente instaurato un rapporto processuale, il Giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. Disposta la mediazione delegata *ex officio iudicis*, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, era assegnato termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento di mediazione.

Quindi, all'udienza successiva del 13 aprile 2021, considerato che, in via preliminare, il sollevato profilo circa l'osservanza del termine di cui si discute assume rilevanza, ferma ogni successiva valutazione da parte del giudicante; e dunque, avuto riguardo alla questione dedotta in ordine all'improcedibilità, di dover avviare la causa alla fase decisoria, sulla questione anzidetta da considerarsi pregiudiziale/preliminare rispetto ad ogni altra in ordine all'introduzione e l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ed al rispetto del termine assegnato dal giudice, ed in ordine alla sanzione dell'improcedibilità;

ritenendo altresì, che le parti, sotto diverso profilo, debbano (dovessero) parimenti compiutamente interloquire, in via preliminare, in ordine alla regolarità della convocazione presso l'organismo di mediazione/invito a partecipare all'incontro di mediazione notificato tramite PEC al procuratore/difensore costituito in giudizio, oppure direttamente e personalmente alla parte (vd. verbale negativo di mediazione dell'1 aprile 2021 depositato in atti);

la causa era avviata alla fase decisoria con rinvio all'1 giugno 2021, disponendo poi che l'udienza così fissata avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte.

-Entrambe le parti hanno poi ritualmente depositato note di trattazione scritta, contenenti deduzioni, conclusioni e richieste, da intendersi integralmente richiamate, trascritte ed allegate al verbale d'udienza cartolare, ritenendo così soddisfatto l'onere di partecipazione delle parti, per consentire la partecipazione figurata ex art. 83 del D.L. 18/2020 co. 7, lett. h), e giusta quanto disposto con il provvedimento di fissazione d'udienza e lo svolgimento mediante trattazione scritta.

4) Lo scrutinio nel merito della domanda attorea, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una pretesa creditoria fondata sulla stipula di un finanziamento, deve essere



dunque anticipato dalla trattazione di una questione pregiudiziale, relativa alla procedibilità della domanda, come eccepita da parte opponente.

La questione in esame assume rilievo per le ragioni di cui appresso.

4.1) In particolare, appare assorbente l'aspetto della competenza territoriale dell'organismo di mediazione: il nuovo art. 4, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 dispone oggi, in seguito alla riforma del 2013, che la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un *“organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”*.

Dall'esame del verbale dell'1/4/2021 (parte istante [REDACTED] s.r.l.) redatto presso la Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia Srl di Pisa, iscritto al N. 2322/2021, risulta che il procedimento medesimo sia stato promosso un organismo non presente all'interno del circondario del Tribunale di Marsala.

-Premesso, intanto, che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere il procedimento grava sulla parte opposta con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo, giusta il principio affermato ed enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596.

Quanto all'aspetto della competenza territoriale. E' stato segnalato, sul punto, che trattandosi di norma legate alla mera competenza territoriale, le parti, se tutte d'accordo, possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. Nel caso in cui tale accordo non vi sia stato, e la domanda di mediazione sia stata presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non aveva competenza territoriale, va dichiarata l'improcedibilità della domanda.

‘Anche per le mediazioni attivare su disposizione del giudice è vincolante la previsione di cui al novellato art. 1, comma 3 D.Lgs. 28/2010: la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce effetti’, vd. Trib. Napoli Nord, 14.3.2016.



Ed invero, le regole sulla competenza territoriale dell'organismo di mediazione non possono essere derogate neanche se l'incontro può avvenire in modalità telematica o se l'organismo è abilitato a operare su tutto il territorio nazionale.

La domanda di mediazione, necessaria per procedere con la successiva causa in tribunale, va presentata presso un organismo di mediazione accreditato, che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia (come peraltro precisato nell'ordinanza resa dal giudice il 2 febbraio 2021).

Né appare possibile optare per un organismo situato in una città differente, a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria, e ciò anche se l'organismo ha una sede secondaria nel luogo del giudice competente ma l'incontro viene programmato presso un'altra città, oppure l'organismo è abilitato a operare su tutto il territorio nazionale, oppure, ancora, se la partecipazione all'incontro di mediazione può avvenire mediante collegamento telematiche.

Diverso è ovviamente il caso in cui le parti ritengano di derogare con un accordo a tali regole.

E ritiene il giudice, pertanto, che, se l'invito è diretto a un luogo diverso, il giudizio non possa più proseguire, posto che, in tal senso la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti.

Così, aderendo alla giurisprudenza di merito, vd. Tribunale di Milano prima sezione civile, 26 febbraio 2016, ritiene il giudice che debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione in quanto:

-l'art.4 del D.L.vo n.28/2010 prevede che la domanda di mediazione sia presentata "mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia."

La previsione è stata introdotta dall'art. 84, comma 1, lett. a) del D.L.21 giugno 2013 n.69 (c.d. decreto del fare), convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013 n. 98, in vigore a decorrere dal 21.9.2013 ed è pertanto applicabile al presente giudizio;

-l'art.4 citato pone una corrispondenza tra luogo dell'organismo di mediazione e luogo del giudice competente nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo amministrativo al foro della controversia e non viceversa. Il meccanismo legislativo postula che sia prima individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza, e quindi sia individuato l'organismo cui accedere in fase conciliativa (in questo senso cfr Cass. ord. n.17480/2015, seppure relativa a controversia di diversa natura);



-la previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde ad una finalità deflattiva: è con essa coerente la indicazione che l'organismo di mediazione debba aver sede "nel luogo del giudice competente per la controversia", riportandosi quindi ai principi che determinano la competenza e che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto, sì da consentirne la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi;

-l'instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l'azione) anziché favorire l'incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall'origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto;

-ne consegue che il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia, non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda;

-il procedimento così introdotto non può ritenersi produttivo di alcun effetto: la condizione di procedibilità della domanda non si è pertanto verificata ed il giudizio non può proseguire;

• la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica (che peraltro il regolamento della procedura di mediazione esclude possa essere modalità esclusiva -art.7 comma 4 DM n.180/2010, come modificato DM n.145/2011), da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'art.4.

Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento del procedimento di mediazione.

4.2) Sotto diverso profilo, va peraltro rilevata la non regolare convocazione della parte opponente presso l'organismo di mediazione, risultando, infatti, dall'esame del ridetto verbale dell'1/4/2021 redatto presso la Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia Srl di Pisa, che la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (OdM) aveva comunicato che la domanda di mediazione in oggetto era stata "regolamente" notificata all'opponente [REDACTED] in data "2021-03-12 00:00:00 a mezzo pec all'AVV. [REDACTED] VIA [REDACTED] MAZARA DEL VALLO (TP)".



Sta di fatto, tuttavia, che, nel presente giudizio gli odierni opposenti [REDACTED] e [REDACTED] risultano assistiti e difesi da nuovo procuratore, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come risulta dal verbale del 2 febbraio 2021 in cui l'avv. [REDACTED] si riportava all'atto di costituzione quale nuovo procuratore e difensore degli attori opposenti, e giusta la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 2.2.2021, recante l'indirizzo telematico (pec) dell'avv. [REDACTED] [REDACTED].

Ne consegue che la comunicazione a mezzo pec effettuata all'opponente [REDACTED] [REDACTED] presso l'avv. [REDACTED] non risulta regolare.

Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo.

4) Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, per il principio della soccombenza, la convenuta opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori opposenti nella misura come infra liquidata, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, e avuto riguardo al valore della causa e con il compenso (€ 2.738,00 per compensi di procuratore) calcolato ai valori minimi per le fasi di studio e introduttiva, e minima per quelle istruttoria e decisoria, stante l'attività espletata, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge

P.Q.M.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando nella causa n. 1953/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

-dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 40/2020 (reso nel proc. n. R.G. n. 2917/2019) emesso dal Tribunale di Marsala il 24 gennaio 2020 notificato il 21 luglio 2020;

-condanna la convenuta opposta [REDACTED] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere agli attori opposenti, le spese di lite, che liquida in euro 2.738,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Marsala, il 7 giugno 2021.

Il Giudice

dott. Matteo Torre

Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

